

Repertorio n.ro 39817

Raccolta n.ro 26234

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di
aprile

(15.4.2019)

alle ore 13

In Perugia, presso l'Ordine degli Avvocati di Perugia, in
piazza Matteotti, Palazzo di Giustizia.

Avanti a me **Dr. MARIO BIAVATI**, Notaio in Bastia Umbra, i-
scritto al Collegio Notarile del Distretto di Perugia, è com-
parso il signor:

ORLANDO CARLO nato a Campi Salentina (LE) il 14 settembre
1967, domiciliato, per la carica ove appresso, il quale in-
terviene al presente atto quale Presidente del Consiglio Di-
rettivo e legale dell'associazione non riconosciuta denomina-
ta "**ORDINE FORENSE ONLUS PERUGIA - ONLUS**" con sede in Peru-
gia, presso l'Ordine degli Avvocati di Perugia, in piazza
Matteotti, Palazzo di Giustizia, codice fiscale: 94154440542,
in forza dei poteri allo stesso conferiti dallo statuto
sociale.

Detto componente della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi dichiara che per questa ora, luogo e giorno, è sta-
ta convocata, in seconda convocazione, l'assemblea straordi-
naria della suddetta Associazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modificazione art. 14 dello Statuto dell'Associazione

e chiede a me Notaio di ricevere il presente atto.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio ricevo il presente verbale con il quale do atto di quanto appresso:

assume la Presidenza dell'Assemblea a norma di Statuto il comparente il quale constatato:

A) l'intervento di n.ro 20 Associati su n.ro 20 Associati, a norma dell'art. 12 dello statuto, come meglio indicato nel Foglio Presenze acquisito agli atti dell'associazione;

B) l'intervento del Consiglio Direttivo nella persona del comparente, Presidente e Pier Paolo Davalli, Francesco Gatti, Marina Cancellotti, Marco Piazzai, Vittorio Betti

C) l'assenza del Collegio dei Probiviri

D) la regolare convocazione dell'assemblea a norma di statuto mediante comunicazione inviata in data 2 aprile 2019

dichiara validamente costituita l'assemblea e passa a trattare il punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente espone all'assemblea le ragioni di opportunità che consigliano di modificare l'art. 14 dello statuto disciplinante la nomina e il funzionamento del Consiglio Direttivo.

Il Presidente prosegue dando lettura del testo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Dopo esauriente discussione e intervento degli Associati sul

punto posto all'ordine del giorno, l'assemblea con il voto

favorevole di tutti gli associati

DELIBERA

1) di modificare il l'art. 14 dello statuto, così come esposto dal Presidente e di allegare al presente verbale sotto la lettera "A" con dispensa di me Notaio dalla lettura, lo statuto comprensivo della suddetta modifica.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Ordine Forense Onlus Perugia.

Le parti, ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, consentono il trattamento dei loro dati personali indicati nel presente atto che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici esclusivamente per i fini connessi alle dipendenti formalità anche fiscali.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 13,30

Verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia con nastro indelebile ai sensi di Legge e parte completato di mio pugno su di un foglio in quattro pagine da me Notaio letto al comparente che l'approva, il quale con me lo sottoscrive alle ore 13,30

F.to Carlo Orlando

F.to Mario Biavati Notaio

ALLEGATO "A" AL REP.N. 39817/26234

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"ORDINE FORENSE DI PERUGIA - ONLUS"

ART.1 - COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione non riconosciuta denominata

"ORDINE FORENSE ONLUS PERUGIA - ONLUS" con sede in Perugia,

presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Perugia attual-

mente in Piazza Matteotti, Palazzo di Giustizia, regolata

dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n.460 del

4 dicembre 1997 e successive modificazioni, nonchè al presen-

te Statuto;

non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere de-

stinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di

cui all'art.3.

L'Associazione assume nella propria denominazione ed il qual-

siasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la

locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o

l'acronimo "onlus".

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito terri-

toriale del Circondario del Tribunale di Perugia.

ART. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART.3 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di fina-

lità di solidarietà sociale in favore di persone svantaggiate

	in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.	
	Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:	
	a) promuovere attività di assistenza sociale e socio-sanitaria dirette al superamento delle situazioni di bisogno in cui versino i soggetti beneficiari, ivi compresa la concessione di sussidi economici;	
	B) promuovere attività di tutela dei diritti civili, in particolare la tutela degli stessi previsti dalla costituzione, nonché quella dei diritti economici, sociali culturali, quali ad esempio il diritto al lavoro, alla casa, alla salute e all'istruzione, ovvero dei diritti civili di quelli politici, diretta ad arrecare benefici ai soggetti beneficiari che versino in condizioni di bisogno.	
	L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.10, comma 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460; a tale scopo l'Associazione potrà emettere "titoli di solidarietà.	
	ART.4 - I SOCI	
	L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.	
	L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo	

le modalità di cui al successivo art.5.

I soci si dividono in:

1) soci fondatori: si considerano i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;

2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci, purchè maggiorenni, che aderiranno successivamente all'Associazione e potranno essere persone fisiche e/o associazioni forensi operanti nel Territorio del circondario del Tribunale di Perugia;

3) soci onorari e benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perchè hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci, fondatori ed ordinari, hanno diritto di voto a condizione di essere in regola con il versamento delle quote annuali.

I soci onorari non hanno diritti di voto e sono dispensati dal versamento delle quote sociali.

ART. 5 - MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne statuto

	e regolamenti.	
	Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.	
	Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.	
	ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.	
	Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno in corso.	
	L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:	
	1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;	
	2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari regolamentari;	
	3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;	
	4) per indegnità.	
	Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per tre anni.	

	Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati	
	per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono	
	mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi	
	di decadenza per morosità per la quale l'esclusioni si perfe-	
	ziona automaticamente con il decorrere del termine previsto	
	per il pagamento.	
	Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione	
	delle quote associative versate.	
	Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso nel	
	termine di 30 (trenta) giorni al Collegio dei Probiviri il	
	quale decide nei successivi 30 (trenta) giorni con decisione	
	definitiva ed inappellabile.	
	ART.7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	
	Tutti i soci hanno diritto:	
	1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;	
	2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;	
	3) ad accedere alle cariche associative;	
	4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta	
	la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione	
	con possibilità di ottenerne copia.	
	Tutti i soci sono tenuti:	
	1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti	
	interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	associativi;	
	2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi	

			sociali per la realizzazione delle finalità associative;
			3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti
			dell'Associazione ed a non attuare iniziative che si rivelino
			in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
			4) a versare la quota associativa annuale.
			Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione
			garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto
			associativo e delle modalità associative volte a garantire
			l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente
			la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e
			prevedendo il diritto di voto per l'approvazione e le modifi-
			cazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
			organi direttivi dell'Associazione.
			ART.8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
			Sono organi dell'Associazione:
			1) l'Assemblea dei soci;
			2) il Consiglio Direttivo;
			3) il Presidente dell'Associazione;
			4) il Vice-presidente;
			5) il Segretario-economo;
			6) il Collegio dei probiviri.
			L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in
			alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di
			massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e
			passivo.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

ART.10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio ed ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei probiviri;
- 3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre ad essa.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono pre-

	siedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente	
	e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Di-	
	rettivo più anziano di età.	
	Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da	
	inviarsi con ogni mezzo che consenta la prova di trasmissione	
	da recapitarsi ai soci almeno 10 (dieci) giorni (ridotti a 5	
	(cinque) giorni in caso di convocazione urgente) prima della	
	data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data	
	e orario della prima e della eventuale seconda convocazione,	
	che non può essere fissata prima che siano trascorsi 2 (due)	
	giorni (ridotti ad 1 (uno) giorno in caso di convocazione ur-	
	gente) dalla prima convocazione, o, in alternativa, mediante	
	analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale al-	
	meno 20 (venti) giorni prima della data dell'Assemblea.	
	In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei	
	termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze	
	cui partecipano di persona tutti i soci.	
	ART.11 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione	
	quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti.	
	ART.12 - VOTAZIONI	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano ap-	
	provate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le	

deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per quanto concerne la modifica dello statuto con riguardo alle modalità di nomina del Consiglio Direttivo di cui all'art. 14 sarà necessaria che nella maggioranza sopra indicata vi sia l'espressione della maggioranza dei soci fondatori, a pena di invalidità della delibera.

ART.13 - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario - economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

ART.14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere formato da un minimo di **3**

		(tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.
	Del Consiglio Direttivo deve far parte il Presidente pro tem-	
	pore dell'Ordine degli Avvocati, purchè l'associato Ordine	
	degli Avvocati, sia in regola con il pagamento delle quote	
	associative.	
	I membri del Consiglio Direttivo diverso dal primo nominato	
	in sede di costituzione, ivi compreso il suo Presidente e Vi-	
	ce Presidente, se nominato, facenti parte del Consiglio Di-	
	rettivo, di cui dovrà far parte necessariamente il Presidente	
	pro-tempore dell'Ordine degli Avvocati, sempre purchè que-	
	st'ultimo sia in regolare con il pagamento delle quote asso-	
	ciative, saranno nominati direttamente dai soci i quali do-	
	vranno deliberare a maggioranza degli stessi.	
	I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre)	
	anni e sono rieleggibili.	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei	
	componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il	
	Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione che	
	rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.	
	Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in	
	cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, si proce-	
	derà alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.	
	Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:	
	1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associa-	

	zione;	
	3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli	
	eventuali regolamenti;	
	4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta	
	si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea	
	dei soci;	
	5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;	
	6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che	
	non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa	
	la determinazione della quota associativa annuale.	
	Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso	
	di sua assenza, dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi,	
	dal componente del Consiglio più anziano di età.	
	Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggio-	
	ranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza	
	degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del	
	Presidente.	
	Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso	
	scritto da inviarsi con ogni mezzo che consenta la prova di	
	trasmissione, da recapitarsi almeno 2 (due) giorni prima della	
	data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, da-	
	ta ed orario della seduta; in difetto di convocazione formale	
	o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno u-	
	gualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri	
	del Consiglio Direttivo.	

	I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del	
	Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto	
	la riunione, vengono conservati agli atti.	
	Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi	
	membri il potere di compiere determinati atti o categorie di	
	atti in nome e per conto dell'associazione.	
	ART.15 - IL PRESIDENTE	
	Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e	
	l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione	
	e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere	
	conti correnti bancari e postali, nonchè procedere agli in-	
	cassi.	
	Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza	
	legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.	
	Spetta al Presidente:	
	a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio	
	Direttivo e dell'Assemblea dei soci;	
	b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;	
	c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di-	
	rettivo;	
	d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;	
	e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli	
	scopi istituzionali dell'Associazione;	
	f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed econo-	
	mico dell' istituto;	

g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

ART.16 - I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- 5) il libro giornale della contabilità sociale;
- 6) il libro dell'inventario.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economo in ogni pagina.

ART.17 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART.18 - IL SEGRETARIO-ECONOMO

Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

ART.19 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e tra l'Associazione ed i soci. Esso

si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto.

La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

ART.20 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio.

E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n.645/1994 e dal Decreto Legge n.239/1995, convertiti nella Legge n.336/1995, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle S.p.A.

ART.21 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile; da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività ed è costituito:

- 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) dai contributi dei propri soci;
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote asso-

	ciative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da e-	
	ventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea	
	che ne determina l'ammontare.	
	All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indi-	
	retto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè	
	fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione	
	stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non	
	siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di	
	altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano	
	parte della medesima e unitaria struttura.	
	L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di	
	gestione per la realizzazione delle proprie attività istitu-	
	zionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	ART.22 - ESERCIZIO SOCIALE	
	L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 (trentu-	
	no) dicembre di ogni anno.	
	Entro 4 (quattro) mesi dalla fine di ogni esercizio verrà	
	predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo	
	ed il rendiconto preventivo del successivo esercizio da pre-	
	sentare per l'approvazione in Assemblea.	
	I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Asso-	
	ciatione ed a disposizione di tutti i soci durante i 30	
	(trenta) giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la	
	loro approvazione.	
	All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indi-	

retto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.23 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21 marzo 2001 n.329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.24 - RINVIO

